

Linee guida per la massimazione delle sentenze di merito

Prontuario realizzato nell'ambito del progetto "Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: Il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema - Giustizia/MOD-UPP" e destinato agli UPP impegnati presso gli Uffici giudiziari della Regione Abruzzo e della Corte d'Appello di Potenza

1. Lo **scopo della massimazione** è, da un lato, quello di rendere immediatamente intelligibile il contenuto di un provvedimento; dall'altro, quello di consentire la costruzione e fruibilità di un sistema ordinato di precedenti giurisprudenziali.

Le massime, prodotto della massimazione, permettendo la conoscenza delle decisioni giudiziali, si pongono come veicoli di informazione circa gli orientamenti della giurisprudenza, soprattutto in un sistema – come il nostro – i cui le decisioni sono numericamente rilevanti. Per questo motivo – e, cioè, per il ruolo che rivestono le massime nella diffusione degli orientamenti – il procedimento di massimazione dovrebbe rispondere a criteri omogenei e uniformi. Alla base del procedimento di massimazione vi è l'idea che la più estesa fruizione delle decisioni sia strumentale all'implementazione dell'effettività e della trasparenza dell'attività giurisdizionale.

Come noto, l'unica struttura "istituzionalmente" deputata alla redazione di massime è l'Ufficio del massimario e del ruolo istituito presso la Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 68 r.d. 12/1941).

2. Nell'ambito del progetto UPP e in relazione agli Uffici giudiziari coinvolti nel progetto, la massimazione permetterebbe anche la creazione di una banca dati della giurisprudenza di merito dei medesimi Uffici giudiziari, per

consentire la rapida consultazione dei principi applicati e la organizzazione di un sistema di precedenti.

La diffusione e sistematizzazione dei precedenti non è rivolta soltanto agli interpreti, ma anche alle parti del giudizio e dovrebbe rispondere anche ad una funzione deflattiva: nel contesto di fruibilità e completezza di un sistema che raccolga le massime, infatti, prima di promuovere una domanda giudiziale, è verosimile che la parte (*rectius* il suo difensore) valuti l'opportunità dell'iniziativa giurisdizionale alla luce degli orientamenti prevalenti.

La funzione deflattiva può essere decisiva nei contesti di massimazione di sentenze di merito, poiché a queste decisioni non è riconosciuta alcuna funzione nomofilattica.

3. La **redazione di massime di merito** consente di creare una raccolta organica dei precedenti e, in quest'ottica, è fondamentale la **scelta del provvedimento oggetto di massimazione**, poiché di alcune pronunce non è opportuna la massimazione. Infatti, non tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere utilmente ritenuti "precedenti", e cioè provvedimenti che risolvono una questione con una soluzione che può essere utilizzata per una serie indeterminata di successivi giudizi. Inoltre, in relazione ad una banca dati di sentenze di merito, è importante monitorare l'applicazione di un determinato principio di diritto all'interno del medesimo ufficio o nell'ambito del medesimo distretto di Corte d'appello, valorizzando di volta in volta gli elementi fattuali più caratterizzanti.

Per selezionare i provvedimenti di merito meritevoli di essere massimati, in linea con le indicazioni che provengono dalla massimazione istituzionale, si può tener conto dei seguenti **criteri di scelta**:

- a) originalità della questione di fatto affrontata;
- b) conformità/difformità rispetto ai precedenti in materia;

- c) novità del principio enunciato;
- d) validità del principio rispetto a questioni analoghe;
- e) importanza e rilevanza (in fatto e/o in diritto) della vicenda.

Di regola, non rientrano tra i provvedimenti da massimare quelle sentenze che si limitano ad applicare un orientamento consolidato. Per la creazione di una banca dati di giurisprudenza di merito, però, può essere utile massimare anche provvedimenti che – magari a distanza di poco tempo da un precedente conforme – applicano il medesimo principio di diritto, se applicati da Uffici giudiziari diversi; ciò al fine di monitorare la uniformità/diformità tra gli orientamenti locali.

4. Accanto alla selezione dei provvedimenti, è importante utilizzare dei criteri uniformi anche per la classificazione/catalogazione delle sentenze massimate. Al fine di agevolare tale compito, si è pensato di fornire un elenco di voci nel settore penale e nel settore civile, utilizzando quale archivio di riferimento quello del Repertorio di giurisprudenza del Foro italiano (v. *infra* p. 8 ss. del presente documento).
5. **L'individuazione del principio di diritto** è l'obiettivo da perseguire nel procedimento di massimazione, al fine di consentire l'eventuale applicazione reiterata dello stesso o comunque la sua futura conoscibilità nel caso del formarsi di un orientamento consolidato dell'Ufficio. Da questo punto di vista, la massimazione comporta necessariamente l'interpretazione del contenuto del provvedimento.

In caso di provvedimento di merito, alla necessaria individuazione del principio di diritto, si affianca talora anche la necessità di enunciare sinteticamente la fattispecie concreta.

Per individuare la *regula iuris* è necessario innanzitutto **interpretare il provvedimento** che si intende massimare. La questione dei criteri da seguire nell'interpretazione dei provvedimenti è stata oggetto di diverse pronunce della Corte di cassazione. Non rientrando nello scopo di queste "Linee guida" un approfondito esame di tali orientamenti, è utile ricordare che, in via di estrema sintesi, la Cassazione ha ritenuto applicabili in materia le norme in tema di atti negoziali (art. 1362 ss. c.c.) e, in seconda istanza, i criteri di interpretazione delle leggi (art. 12 disp. prel. c.c.), perché al provvedimento giudiziale è demandata la funzione di decidere un caso concreto. La finalità, in ogni caso, è quella di riportare una interpretazione fedele al tenore del provvedimento e ottenuta dalla lettura complessiva dello stesso, offrendo al lettore il senso unitario e il significato complessivo della decisione.

La Suprema Corte (Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501) ha stilato un elenco di **regole per l'interpretazione del (provvedimento e del) giudicato** che, pur avendo un maggiore rilievo con riferimento al singolo *decisum*, possono comunque rappresentare un punto di partenza per lo svolgimento dell'attività di massimazione della sentenza:

- a) ricercare il significato oggettivo della regola espressa;
- b) valutare tutti gli elementi del provvedimento;
- c) valorizzare anche le notazioni introduttive se necessario.

La massima, come anticipato, dovrebbe esprimere un **principio di diritto** e, cioè, la regola di giudizio utilizzata quale criterio di decisione della vicenda concreta. La regola di giudizio può ricavarsi da vari passaggi dell'*iter* motivazionale che non sempre devono essere oggetto di massimazione.

Di norma, la massima deve concentrarsi sulla risoluzione della questione centrale e non deve prendere in considerazione l'eventuale *obiter dictum*, le premesse (a meno che non si tratti di elementi logici ineliminabili), gli

eventuali argomenti *ad abundantiam*, le soluzioni che il giudice rende rispetto a domande non proposte dalle parti, eventuali digressioni o indicazioni nozionistiche. Tuttavia, nelle sentenze di merito, qualora un *obiter dictum* affronti una questione nuova potrà essere oggetto di massimazione, ma in tal caso occorre specificare che si tratta di un *obiter dictum*.

La sinteticità imposta ai fini della massimazione delle sentenze di merito esclude, tendenzialmente, l'enunciazione della *ratio decidendi*. Invece, è preferibile ricorrere a massime che riportino in breve la descrizione della fattispecie concreta.

In considerazione della c.d. fattispecie dedotta in giudizio, si parla di **massime di specie**, quando la massima non è formulata in termini generali, ma si riferisce (ed è utilizzabile solo con riferimento) ad una situazione concreta descritta nell'enunciato (e, pertanto, la fattispecie “entra” nella redazione della massima). Diversamente, nella **massima di genere** non è indicata la fattispecie concreta.

Vi è infine la **massima con fattispecie** che è quella che reca il caso concreto tra parentesi, solitamente alla fine della massima, che deve essere illustrato in breve e con precisione.

ELENCO ABBREVIAZIONI FREQUENTI

1. **Articolo** art.
2. **Articoli** artt.
3. **Comma** c.
4. **Cassazione Civile** Cass. Civ.
5. **Cassazione Penale** Cass. Pen.
6. **Conformi** Conf.
7. **Difformi** Diff.
8. **Sezione** Sez.
9. **Sezioni unite** S.U.

TESTI NORMATIVI

1. **Codice civile** c.c.
2. **Codice del consumo** c. cons.
3. **Codice della crisi e dell'impresa** CCII
4. **Codice della navigazione** c. nav.
5. **Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)** c. strada
6. **Codice deontologico forense** c. deont. forense
7. **Codice di procedura civile** c.p.c.
8. **Codice di procedura penale** c.p.p.
9. **Codice penale** c.p.
10. **Codice penale militare di guerra** c.p.m.g.
11. **Codice penale militare di pace** c.p.m.p.
12. **Convenzione europea di assistenza giudiziaria** Conv. eur. ass. giud.
13. **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** Conv. eur. dir. umani
14. **Costituzione della Repubblica italiana** Cost.
15. **Decreto del Capo provvisorio dello Stato** D.C.p.S.
16. **Decreto del Presidente della Repubblica** D.P.R.
17. **Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri** D.P.C.m.
18. **Decreto interministeriale** D.I.
19. **Decreto legislativo** D.Lgs.
20. **Decreto luogotenenziale** D.Lgt.
21. **Decreto-legge** D.L.
22. **Direttiva** Dir.
23. **Disegno di legge** D.D.L.
24. **Disposizioni di attuazione e transitorie per il codice penale** disp. att. e coord. c.p.
25. **Disposizioni di attuazione per il codice di procedura civile** disp. att. c.p.c.
26. **Disposizioni preliminari al codice civile** disp. prel. c.c.

27. **Legge L.**
28. **Legge fallimentare L. fall.**
29. **Legge costituzione L. cost.**
30. **Legge regionale L. reg.**
31. **Legge sull'assegno (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736) L. ass.**
32. **Legge sulla cambiale L. camb.**
33. **Legge-delega L. delega**
34. **Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) disp. att. c.p.p.**
35. **Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ord. avv.**
36. **Ordinamento giudiziario ord. giud.**
37. **Ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) ord. penit.**
38. **Patto internazionale dei diritti civili e politici Patto int. dir. civ. e pol.**
39. **Processo penale a carico di minorenni (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)**
Proc. pen. min.
40. **Proposta di legge p.d.l.**
41. **Regio decreto-legge R.D.L.**
42. **Regio decreto legislativo R.D.Lgs.**
43. **Regio decreto R.D.**
44. **Regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) reg. disc.**
mil.
45. **Regolamento di esecuzione del c.p.p. reg. esec. c.p.p.**
46. **Regolamento penitenziario (d.P.R. 431/1976) reg. penit.**
47. **Regolamento Reg.**
48. **Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) St. lav.**
49. **Testo unico bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) Tub**
50. **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**
T.u.immigrazione
51. **Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Tuf**
52. **Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.u.l.p.s.**
53. **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 385/1993) T.u.l.b.c.**
54. **Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) T.u.l.stup.**
55. **Testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) T.u.l.s.**
56. **Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) T.u.s.l.**
57. **testo unico T.u.**
58. **Trattato CE Trattato CE**
59. **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE**
60. **Trattato sull'Unione Europea TUE**

1. **Commissione europea dei diritti dell'uomo** Comm. eur. dir. umani
2. **Consiglio di Stato** C. Stato
3. **Corte Costituzionale** Corte cost.
4. **Corte d'Appello** App.
5. **Corte d'Assise** Ass.
6. **Corte d'Assise d'Appello** Ass. app.
7. **Corte di cassazione** Cass.
8. **Corte di giustizia delle Comunità europee** CGCE
9. **Corte europea dei diritti dell'uomo** C. eur. dir. umani
10. **Giudice di pace** Giud. pace
11. **Giudice per le indagini preliminari** G.i.p.
12. **Pretore** Pret.
13. **Procuratore della repubblica** p.m.
14. **Procuratore generale** p.g.
15. **Tribunale Amministrativo Regionale** T.a.r.
16. **Tribunale di sorveglianza** Trib. sorv.
17. **Tribunale militare** Trib. mil.
18. **Tribunale per i minorenni** Trib. min.
19. **Tribunale** Trib.

VOCI SETTORE PENALE

1. Abbandono di minori o incapaci e di neonato per causa di onore
2. Abbandono o interruzione di pubblici uffici o servizi
3. Aborto
4. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
5. Abuso della credulità popolare
6. Abuso di poteri e violazione dei doveri d'ufficio
7. Adulterio e concubinato
8. Affissione e mezzi di pubblicità
9. Amnistia, indulto e grazia
10. Appropriazione indebita
11. Armi e materie esplodenti
12. Assistenza familiare
13. Atti - Atti e provvedimenti del giudice
14. Atti - Documentazione degli atti
15. Atti - Notificazioni
16. Atti - Nullità
17. Atti - Termini
18. Atti - Traduzione degli atti
19. Atti osceni e contrari alla pubblica decenza
20. Atti persecutori
21. Autocalunnia
22. Autorizzazione a procedere
23. Beni culturali, paesaggistici e ambientali
24. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
25. Bigamia
26. Calunnia
27. Casellario giudiziale
28. Cause di estinzione del reato
29. Cause di estinzione del reato e della pena
30. Cause di non punibilità
31. Chiavi, grimaldelli e serrature
32. Circonvenzione di incapaci
33. Circostanze di reato
34. Citazione diretta a giudizio
35. Commercio di cose preziose, antiche o usate
36. Concorso di persone nel reato
37. Concorso di reati
38. Concussione
39. Confisca
40. Contravvenzione
41. Corruzione
42. Danneggiamento
43. Danni in materia penale

44. Delitti colposi contro l'incolumità pubblica di comune pericolo
45. Delitti contro gli stati esteri, loro capi e rappresentanti
46. Delitti politici del cittadino
47. Delitti contro il matrimonio
48. Delitti contro il patrimonio mediante frode
49. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone o alle cose
50. Delitti contro il sentimento per gli animali
51. Delitti contro l'ordine pubblico
52. Delitti contro la fede pubblica inerenti la falsità di sigilli o strumenti o segni di autenticazione o certificazione o riconoscimento
53. Delitti contro la fede pubblica inerenti la falsità in monete, carte di credito e valori di bollo
54. Delitti contro la inviolabilità dei segreti
55. Delitti contro la inviolabilità del domicilio
56. Delitti contro la libertà individuale
57. Delitti contro la libertà morale
58. Delitti contro la libertà personale
59. Delitti contro la libertà sessuale
60. Delitti contro la morale familiare
61. Delitti contro la personalità dello Stato
62. Delitti contro la personalità interna dello Stato
63. Delitti contro la personalità internazionale dello Stato
64. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale
65. Delitti contro l'assistenza familiare
66. Delitti contro l'attività giudiziaria
67. Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
68. Delitti contro le confessioni religiose e la pietà dei defunti
69. Delitti contro l'economia pubblica
70. Delitti contro l'incolumità pubblica mediante frode
71. Delitti contro l'incolumità pubblica mediante violenza
72. Delitti contro l'industria e il commercio
73. Delitti contro lo stato di famiglia
74. Delitti contro l'onore
75. Delitti contro l'ordine pubblico
76. Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
77. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
78. Delitti della falsità in atti
79. Delitti della falsità personale
80. Delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni
81. Delitti e contravvenzioni in materia di diritti di autore
82. Delitti e contravvenzioni in materia di disciplina della immigrazione e condizione dello straniero
83. Delitti e contravvenzioni in materia di disposizioni doganali
84. Delitti e contravvenzioni in materia di inquinamento
85. Delitti e contravvenzioni in materia urbanistica e tutela del paesaggio
86. Delitti in materia bancaria e reati fallimentari
87. Delitti in materia di armi

88. Delitti in materia di responsabilità delle persone giuridiche
89. Delitti in materia di stupefacenti
90. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
91. Dibattimento
92. Diffamazione
93. Disturbo della quiete pubblica e privata
94. Errore in materia penale
95. Esecuzione - Casellario giudiziale
96. Esecuzione - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
97. Esecuzione - Giudicato
98. Esecuzione - spese
99. Esecuzione penale
100. Esercizio abusivo di una professione
101. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
102. Estorsione
103. Estradizione e mandato d'arresto europeo
104. Evasione e inosservanza di pena
105. Evasione o fuga di minori (omesso avviso)
106. Falsa testimonianza, perizia, interpretazione o attestazione
107. Falsità in atti
108. Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
109. Falsità in sigilli e strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
110. Falsità personale
111. Falso giuramento
112. Favoreggiamento
113. Frode in commercio e nelle industrie
114. Frode processuale
115. Frodi e inadempimento nelle forniture
116. Furto
117. Garanzie patrimoniali in materia penale
118. Gioco proibito
119. Giudizio - atti preliminari al dibattimento
120. Giudizio - Dibattimento
121. Giudizio - Sentenza
122. Impugnazioni - Appello
123. Impugnazioni - Disposizioni generali
124. Impugnazioni - Revisione
125. Impugnazioni - Ricorso per cassazione
126. Imputabilità
127. Incesto
128. Indagini preliminari - Arresto in flagranza e fermo
129. Indagini preliminari - Attività del P.M.
130. Indagini preliminari - Attività della P.G.
131. Indagini preliminari - Condizioni di procedibilità
132. Indagini preliminari - Disposizioni generali
133. Indagini preliminari - Incidente probatorio

134. Indagini preliminari - Notizia di reato
135. Induzione al matrimonio mediante inganno
136. Induzione indebita
137. Ingresso abusivo nel fondo altrui
138. Inosservanza di provvedimenti dell'autorità
139. Insolvenza fraudolenta
140. Istigazione a delinquere o a disobbedire e apologia di reato o sovversiva
141. Istigazione o aiuto al suicidio
142. Istruzione pubblica
143. Lavoro (collocamento e mobilità della manodopera)
144. Legge penale
145. Lesione personale e percosse
146. Liberazione condizionale
147. Maltrattamenti in famiglia o verso minori o sottoposti
148. Malversazione
149. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice o di sanzioni pecuniarie
150. Messa alla prova dell'imputato
151. Minaccia
152. Misure Cautelari - Misure personali
153. Misure Cautelari - Misure reali
154. Misure cautelari personali
155. Misure di sicurezza
156. Morte del reo
157. Oblazione nelle contravvenzioni
158. Occupazione o invasione di aziende, edifici e terreni e sabotaggio
159. Oltraggio, violenza, resistenza a pubblico ufficiale o autorità
160. Omicidio e infanticidio
161. Omicidio e lesioni personali colpose
162. Omissione di denuncia o di referto
163. Omissione di soccorso
164. Ordinamento penitenziario
165. Ordinamento penitenziario - Istanze
166. Ordinamento penitenziario - Misure alternative
167. Ordinamento penitenziario - Reclami
168. Ordinamento penitenziario - Riabilitazione
169. Pascolo abusivo
170. Patrocinio e consulenza infedele
171. Peculato
172. Pena pecuniaria
173. Percezione indebita di erogazioni pubbliche
174. Perdono giudiziale
175. Plagio
176. Possesso ingiustificato di oggetti e valori
177. Prescrizione penale
178. Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica
179. Procedimenti speciali

180. Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta
181. Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato
182. Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo
183. Procedimenti speciali - Giudizio immediato
184. Procedimenti speciali - Oblazione
185. Procedimenti speciali - Procedimento per decreto
186. Procedimenti speciali - Sospensione del procedimento con messa alla prova
187. Prostituzione, tratta di donne e di minori, impiego di minori nell'accattonaggio
188. Protezione e tutela penale di animali e vegetali
189. Prove - Disposizioni generali
190. Prove - Mezzi di prova
191. Prove - Mezzi di ricerca della prova
192. Pubblicazioni e spettacoli osceni e commercio di scritti e altri oggetti contrari alla pubblica decenza
193. Querela, richiesta, istanza
194. Rapina
195. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Disposizioni generali
196. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Effetti delle sentenze penali straniere
197. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Estradizione
198. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Rogatorie internazionali
199. Reato aberrante
200. Reato commesso in Italia o all'estero
201. Reato complesso
202. Reato continuato
203. Reato impossibile o supposto
204. Recidiva
205. Responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
206. Responsabilità contabile e amministrativa
207. Riabilitazione dei condannati
208. Ricettazione - incauto acquisto
209. Riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo
210. Rifiuto di indicazioni e di prestazioni
211. Rifiuto di ufficio legalmente dovuto
212. Rimozione o alterazione di termini
213. Rissa
214. Schiavitù, tratta di schiavi e traffico di organi destinati al trapianto
215. Sciopero, serrata e boicottaggio
216. Sequestro di persona
217. Sequestro penale
218. Simulazione di reato
219. Soggetti - Difensore
220. Soggetti - Giudice
221. Soggetti - Imputato
222. Soggetti - Parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena

- 223. Soggetti - Persona offesa
- 224. Soggetti - Pubblico ministero
- 225. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
- 226. Sospensione condizionale della pena
- 227. Sottrazione di cose pignorate o sequestrate e violazione dei doveri di custodia
- 228. Sottrazione di minorenni o di incapaci
- 229. Spettacoli e trattenimenti pubblici
- 230. Spionaggio e rivelazioni o raccolta di segreti o di notizie militari
- 231. Stampa ed editoria
- 232. Stato di incapacità illecitamente procurato
- 233. Subornazione di testimoni
- 234. Termini processuali
- 235. Tortura
- 236. Traffico di influenze illecite
- 237. Truffa
- 238. Turbata libertà degli incanti
- 239. Turbata libertà dell'industria o del commercio
- 240. Turbativa violenta del possesso di immobili
- 241. Ubriachezza e alcoolismo
- 242. Udienza preliminare - Revoca della sentenza di non luogo a procedere
- 243. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- 244. Usura
- 245. Usurpazione di funzioni
- 246. Vendita di stampati sequestrati
- 247. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- 248. Violazione della vita privata
- 249. Violazione di domicilio
- 250. Violazione di sigilli, di pubblica custodia o di sequestro
- 251. Violazione di sistemi informatici o telematici
- 252. Violenza privata
- 253. Violenza sessuale, atti sessuali con o in presenza di minorenni, divulgazione di generalità o immagine della persona offesa

VOCI SETTORE CIVILE

1. Abbonamento (contratto di)
2. Accertamento obbligo del terzo
3. Acque pubbliche e private
4. Adozione e affidamento
5. Aeroporto
6. Affiliazione
7. Affiliazione commerciale
8. Agenzia (contratto di) e agente di commercio
9. Agricoltura
10. Alimenti e bevande (igiene e commercio)
11. Altre procedure concorsuali
12. Ambiente (tutela dell')
13. Amministrazione controllata
14. Amministrazione dello stato e degli enti pubblici in genere
15. Anagrafe
16. Anticresi
17. Appalto
18. Appalto opere pubbliche
19. Appello civile
20. Arbitrato e lodo
21. Archivi notarili
22. Archivi di stato, pubblici e privati
23. Arricchimento senza causa
24. Artigiano e artigianato
25. Assegno pensioni
26. Assenza e morte presunta
27. Assicurazione (contratto di)
28. Assicurazione (imprese di)
29. Assicurazioni e contratti vitalizi (imposta sulle)
30. Assistenza
31. Associazione
32. Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice
33. Atto amministrativo
34. Ausiliari del giudice

35. Autorizzazione amministrativa
36. Autoveicoli, natanti ed aeromobili (imposte su)
37. Autoveicolo
38. Avvocato
39. Avvocatura dello stato
40. Azienda
41. Azione civile in genere
42. Azione di classe
43. Banca, credito e risparmio
44. Beni in genere
45. Beni culturali, paesaggistici e ambientali
46. Bollo (imposta di)
47. Bonifica e miglioramento fondiario
48. Borsa (ordinamento, operazioni e contratti di)
49. Brevetto
50. Caccia e protezione della fauna
51. Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni
52. Camera di commercio, industria e agricoltura
53. Camera di consiglio (procedimenti in)
54. Capacità giuridica e di agire
55. Cassazione civile
56. Casse di risparmio
57. Casse rurali ed artigiane
58. Catasto
59. Cessione dei beni ai creditori
60. Chiesa ed edifici di culto
61. Circolazione stradale
62. Citazione civile
63. Cittadinanza
64. Comitato
65. Commercio di cose preziose, antiche o usate
66. Commercio (disciplina del)
67. Commercio estero e internazionale
68. Comodato
69. Competenza civile
70. Comune e provincia
71. Comunicazioni e telefono
72. Comunione e condominio
73. Concessioni amministrative
74. Concessioni governative (tassa sulle)
75. Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita
76. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
77. Concorrenza (disciplina della)
78. Condominio
79. Condono
80. Confessione in materia civile
81. Comunione

82. Conflitto di interessi
83. Consiglio di stato e tribunali amministrativi
84. Consorzi in genere
85. Consuetudine e uso
86. Consulente tecnico
87. Consumatori e utenti
88. Consumo (imposte di)
89. Contabilità e bilancio dello stato
90. Conto corrente
91. Contratti agrari
92. Contratti bancari
93. Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della pubblica amministrazione
94. Contratto d'opera
95. Contratto in genere, atto e negozio giuridico
96. Contratto estimatorio
97. Contumacia in materia civile
98. Convenzioni e trattati internazionali
99. Cooperativa e cooperazione
100. Corte dei conti
101. Corte costituzionale
102. Cosa giudicata civile
103. Costituzione della repubblica italiana
104. Credito agrario
105. Credito alberghiero e turistico
106. Credito al consumo
107. Credito per la cooperazione
108. Credito edilizio
109. Credito fondiario
110. Credito industriale e commerciale
111. Crisi d'impresa
112. Danni in materia civile
113. Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di atti di autorità straniera
114. Demanio e patrimonio dello stato
115. Deposito (contratto di)
116. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
117. Diritti d'autore
118. Diritti politici e civili
119. Diritto in genere
120. Diritto agrario
121. Diritto canonico
122. Diritto civile
123. Diritto cittadinanza
124. Diritto commerciale
125. Diritto comparato e legislazione straniera
126. Diritto costituzionale e pubblico

127. Diritto ecclesiastico
128. Diritto industriale
129. Diritto internazionale
130. Diritto internazionale privato
131. Diritto del lavoro
132. Diritto della navigazione
133. Diritto personalità e status
134. Diritto processuale civile
135. Disciplinare avvocati
136. Disciplinare magistrati
137. Disciplinare professionisti
138. Distanze legali
139. Ditta e insegna e dominio
140. Divisione
141. Divorzio
142. Dogana
143. Domicilio, residenza e dimora
144. Donazione
145. Edilizia e urbanistica
146. Elettorato
147. Elettrodotto
148. Emigrazione e immigrazione
149. Energia elettrica ed energia in genere
150. Enfiteusi
151. Enti e beni ecclesiastici
152. Equa riparazione
153. Equità
154. Errore giudiziario e ingiusta detenzione (riparazione di)
155. Esecuzione per consegna o rilascio
156. Esecuzione forzata in genere
157. Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie
158. Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare
159. Esecuzione provvisoria e sospensione dell'esecuzione
160. Esibizione delle prove in materia civile
161. Espropriazione
162. Factoring e cessione di credito
163. Falso (querela di)
164. Famiglia in genere
165. Famiglia (regime patrimoniale della)
166. Fideiussione e mandato di credito
167. Filiazione
168. Foreste e boschi, spazi verdi urbani
169. Forniture (frodi e inadempimento nelle)
170. Franchising
171. Frutti
172. Gestione d'affari
173. Giudizio (rapporto tra il giudizio civile o amministrativo e il penale)

174. Giochi, scommesse, concorsi, lotterie
175. Giuramento in materia civile
176. Giurisdizione civile
177. Guardia privata e istituti di vigilanza e di investigazione
178. Guide, corrieri, interpreti, portatori e maestri di sci
179. Impiegato dello stato e pubblico in genere
180. Impresa e imprenditore
181. Impugnazioni civili in genere
182. Indebito arricchimento
183. Informatica, telematica e internet
184. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
185. Ingiunzione (procedimento per)
186. Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
187. Interessi
188. Intermediazione e consulenza finanziaria
189. Interrogatorio in materia civile
190. Intervento in causa e litisconsorzio
191. Invalidità
192. Ipoteca
193. Ispezione giudiziale di persone e di cose
194. Ispezioni ed esperimenti giudiziali
195. Istruzione preventiva
196. Istruzione pubblica
197. Lavoro autonomo
198. Lavoro (contratto collettivo di)
199. Lavoro e previdenza (controversie in materia di)
200. Lavoro (rapporto di)
201. Leasing
202. Libri e scritture contabili
203. Licenziamenti individuali e dimissioni rapporto privato
204. Licenziamento collettivo
205. Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
206. Liquidazione CTU
207. Liquidazione giudiziale
208. Locazione
209. Locazione finanziaria
210. Locazione mobiliare
211. Luci e vedute
212. Malattia
213. Mandato
214. Marchio
215. Matrimonio, convivenze, unioni civili e famiglia di fatto
216. Mediazione e mediatore
217. Minore, infanzia e maternità
218. Mutuo
219. Navigazione (procedimenti in materia di)
220. Notaio

- 221. Notificazione e comunicazione di atti civili
- 222. Nuova opera e danno temuto (denunzia di)
- 223. Obbligazioni in genere
- 224. Occupazione senza titolo
- 225. Occupazione usurpativa
- 226. Opposizione di terzo
- 227. Opposizione esecuzione
- 228. Ordinamento giudiziario
- 229. Parasubordinazione
- 230. Parchi nazionali e aree protette
- 231. Passaporto
- 232. Patrocinio a spese dello stato
- 233. Patto commissorio
- 234. Pegno
- 235. Pensione civile, militare e di guerra
- 236. Permuta
- 237. Persona fisica e diritti della personalità
- 238. Persona giuridica
- 239. Pertinenze
- 240. Pesca
- 241. Plagio
- 242. Polizia mortuaria e cimitero
- 243. Polizza fideiussoria
- 244. Possesso e azioni possessorie
- 245. Prescrizione e decadenza
- 246. Previdenza e assistenza sociale
- 247. Privilegio
- 248. Procedimenti cautelari
- 249. Procedimento civile
- 250. Procedimento civile davanti al giudice di pace
- 251. Professioni intellettuali
- 252. Promessa di pagamento e ricognizione di debito
- 253. Promesse unilaterali
- 254. Proprietà
- 255. Proprietà (azioni a difesa della)
- 256. Prova civile in genere
- 257. Prova documentale
- 258. Prova testimoniale
- 259. Provvedimenti di urgenza
- 260. Pubblica amministrazione
- 261. Pubblico impiego
- 262. Pubblico ministero civile
- 263. Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
- 264. Rappresentanza nei contratti
- 265. Regolamento confini
- 266. Rendita perpetua
- 267. Rendita vitalizia

268. Responsabilità amministrativa e patrimoniale di persone giuridiche, società, associazioni
269. Responsabilità circolazione stradale
270. Responsabilità civile attività pericolosa
271. Responsabilità civile in genere
272. Responsabilità civile cose in custodia
273. Responsabilità civile PA
274. Responsabilità contabile e amministrativa
275. Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio
276. Responsabilità magistrati
277. Responsabilità padroni e committenti
278. Responsabilità patrimoniale e diritti di garanzia in genere
279. Responsabilità professionisti
280. Responsabilità produttore
281. Responsabilità sanitaria
282. Revocatoria (azione)
283. Revocazione (giudizio di)
284. Riforma fondiaria
285. Rimessione del processo
286. Rinunzia in genere
287. Rinvio civile (giudizio di)
288. Ritenzione (diritto di), in genere
289. Sanità pubblica e sanitari
290. Sanzioni amministrative
291. Sanzioni pecuniarie civili
292. Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile
293. Separazione di coniugi
294. Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale
295. Servitù
296. Servitù pubbliche
297. Sfratto (procedimento per la convalida)
298. Simulazione in materia civile
299. Sindacati, libertà e attività sindacale
300. Società
301. Società, intermediazione finanziaria, banca e credito (procedimenti in materia di)
302. Somministrazione (contratto di)
303. Sovraindebitamento (procedimento per la composizione di crisi da)
304. Spazio aereo ed extratmosferico
305. Spedizione e spedizioniere
306. Spese di giustizia
307. Spese giudiziali in materia civile
308. Sport
309. Stampa ed editoria
310. Stato civile
311. Strade
312. Straniero

- 313. Subfornitura
- 314. Successione ereditaria
- 315. Successioni e donazioni (imposta sulle)
- 316. Superficie (diritto di)
- 317. Surrogatoria (azione)
- 318. Termini processuali in materia civile
- 319. Terzo settore, onlus, volontariato, mutuo soccorso
- 320. Titoli di credito
- 321. Transazione
- 322. Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari
- 323. Trasporti e autoservizi
- 324. Trasporto (contratto di)
- 325. Trasporto marittimo e aereo, noleggio e locazione di nave e di aeromobile
- 326. Trattamento dati personali
- 327. Tributi in genere
- 328. Tributi locali
- 329. Trust
- 330. Turismo
- 331. Tutela e curatela
- 332. Usi civici e domini collettivi
- 333. Usucapione
- 334. Usufrutto, uso e abitazione
- 335. Vendita

BIBLIOGRAFIA

BARBIERI F., *Di alcuni aspetti organizzativi della Corte di cassazione: l'ufficio del massimario dopo le riforme*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2019, 4, 1421 ss.

DI CERBO V., *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in *Questione giustizia*, 2017, 3.

FANELLI O. (a cura di), *Repertorio del Foro Italiano Anno 2021. Guida alla consultazione*, *Il Foro Italiano*, Perugia, 2022.

GORLA G., *Lo studio interno e comparatico della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze*, in *Foro italiano*, 1964, V, c. 73, in (a cura di Favale R. e Di Sapio A.), *La Biblioteca Giuridica*, anno III.

NAZZICONE L., *Tecniche di massimazione delle sentenze*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2017.

NAZZICONE L., *La massimazione delle sentenze*, Padova, 2021.

VINCENTI E., *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in *Questione Giustizia.it*, 2018, 4.

Utile è stata, peraltro, la consultazione delle seguenti linee guida:

CORTE DI CASSAZIONE - Centro Elettronico di Documentazione, *Sistema Italgire Web. Manuale Utente*, Versione 21.0 (novembre 2018).

CORTE DI CASSAZIONE - Ufficio del Massimario, *Linee guida per il massimario civile*, anno 2013.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito (Delibera del 31 ottobre 2017)*

MASSIMA ESEMPIO

App. XXXXXXXX; sezione civile; sentenza ...; Pres. XXXXXXX; Rel. XXXXXXXX;
XXXXXXX (Avv. XXXXX) c. XXXXXXXXX (Avv. XXXXXXXX)

(*Omissis*)

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXX R.G. del XXXXX, avente ad oggetto l'impugnazione
avverso la sentenza n. XXXXXXXX resa dal Tribunale di XXXXXXXX, Sezione
Civile, in composizione monocratica.

tra

XXXXXXX

appellante

e

COMUNE DI XXXXXXXXXXXX

appellato

OGGETTO: lesione personale.

CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni del
XXXXXXXXXX e rispettivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.03.2011 XXXXXXXX e XXXXXXXX, in
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore XXXXXXXXX
convenivano in giudizio il Comune di XXXXXXXXXX, in persona del sindaco p.t.
innanzi al Tribunale di XXXXXXXX in composizione monocratica per ottenere
l'accertamento della responsabilità del Comune di XXXXXXXX con riguardo al
sinistro occorso al minore XXXXXXXXX il giorno 29.06.2010 con condanna
dell'ente comunale al risarcimento di tutti i danni alla persona e non, biologici, morali

e patrimoniali subiti dal minore XXXXXX mediante il pagamento in favore degli istanti della somma complessiva di € XXXXXXXX, oltre spese, diritti e onorari.

A sostegno della domanda deducevano che il giorno 29.06.2010 in XXXXXXXX, alla via XXXXXXXX, **il figlio minore XXXXXXXX cadeva da un muro alto più di due metri mentre era intento in attività di gioco con altri coetanei, rimanendo ferito e trasportato in autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale XXXXXXXX.**

Sostenevano che l'accaduto fosse da ascrivere a responsabilità del Comune di XXXXXX quale custode delle strutture comunali per aver omesso, con negligenza e imperizia, di installare sul muro prospiciente via XXXXXXXXXX una ringhiera parapetto idonea a prevenire e ad impedire cadute e interdire l'accesso e l'attraversamento alle persone.

In data 12.07.2011 si costituiva il Comune di XXXXXXXX contestando quanto avversamente dedotto ed eccependo la nullità dell'atto di citazione per esposizione carente e lacunosa, risultando omessa o quantomeno incerta la dinamica dell'evento.

Deduceva la mancanza dei presupposti applicativi sia dell'art. 2043 che dell'art. 2051 c.c.

Infine, invocava la responsabilità dei genitori del minore per non aver esercitato sul minore una vigilanza adeguata tenuto conto del fatto che l'incidente si era verificato a causa dell'introdursi del minore in un ambiente improprio, per giocare fuori da una strada pubblica, configurandosi, se del caso, una ipotesi di concorso *ex art. 1227 c.c.* ovvero di caso fortuito.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice o, in via subordinata, di dichiarare la responsabilità dei genitori per colpa o ancora, in via del tutto subordinata, di dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e/o dell'avente causa, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Raggiunta la maggiore età si è costituito XXXXXXXXXX.

Il giudizio di primo grado è stato istruito con c.t.u. medico legale e prove testimoniali e si è concluso con la sentenza oggetto del presente gravame che ha rigettato, pregiudizialmente, l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione e, **premessa la collocazione della fattispecie nell'ambito applicativo della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha escluso una responsabilità in capo all'ente comunale** sia per la mancanza di riscontri sufficienti quanto alla prova

dell'evento lesivo, sia in quanto integrata la prova del caso fortuito in grado di elidere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Con atto di citazione in appello XXXXXXXXXXXX ha convenuto in giudizio il Comune di XXXXXXXXXXXX per chiedere la riforma della predetta sentenza previo accoglimento dell'istanza inhibitoria.

Ha invocato la responsabilità dell'ente comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. censurando la sentenza impugnata sia sotto il profilo della ritenuta insufficienza istruttoria quanto alla prova dell'evento lesivo sia in ordine alla ritenuta sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito consistito nel comportamento imprudente del danneggiato. Ha inoltre contestato il regolamento delle spese di lite da parte del giudice di prime cure.

In particolare, ha invocato la giovane età del danneggiato per inferirne l'incapacità di avvertire il pericolo.

Si è costituito il Comune di XXXXXXXXXXXX contestando quanto avversamente dedotto ed eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso e nonché ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Il giudizio d'appello non è stato istruito se non documentalmente e trattenuto in decisione all'udienza del XXXXXXXXXXXX con la concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

1. Sulla tardività dell'appello.

È infondata l'eccezione di tardività dell'appello. Come già argomentato da questa Corte nell'ordinanza del XXXXXXXXXXXX l'appello è tempestivo tenuto conto della sua notifica a mezzo pec in data XXXXXXXXXXXX e della circostanza per cui la sentenza notificata era stata ricevuta il XXXXXXXXXXXX.

2. Sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..

Quanto all'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si osserva quanto segue.

Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure

in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (n. 27199/2017) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

3. Sulla responsabilità dell'ente comunale

Il danneggiato, come detto, ha invocato anzitutto la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, subordinatamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Quanto alla responsabilità da cose in custodia, anche tale parametro normativo, come statuito dalla Corte di legittimità, non esclude un dovere di cautela e accortezza da parte dell'utente (cfr. Cass. n. 23584/2013 secondo cui "(...) fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa"; sicché, quando "la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento").

Ciò posto, le allegazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed allo stato dei luoghi offrono al giudicante i seguenti elementi valutativi: 1) il sinistro è avvenuto in una zona centrale del Comune ed abitualmente frequentata dai bambini per giocare all'aperto nonché prospiciente l'abitazione del danneggiato; 2) l'attore ha inoltre specificato di essere caduto nel tentativo di riprendere il pallone che cadeva, durante il gioco, sulla strada sottostante.

Emerge quindi una condotta imprudente dell'attore che sceglieva il percorso predetto perché più corto peraltro indossando delle ciabatte che rendono notoriamente più disagiata la discesa su un percorso accidentato.

D'altra parte, trattandosi non già di un bambino ma di un ragazzino di dodici anni e di area limitrofa alla propria abitazione, contrariamente alle deduzioni dell'appellante, vi erano i presupposti per la percezione del rischio.

La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della cosa pubblica (Cass., sez. III, 13.7.2011, n. 15375; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 16.5.2013, n. 11956, Cass., sez. VI-III, 18.6.2013, n. 15196, pagg. 4 e 5 della motivazione).

L'evento lesivo, pertanto, non è stato cagionato direttamente dalla cosa ovvero da un agente dannoso in essa insorto. Il muretto ha svolto soltanto un ruolo di occasione nel processo produttivo del danno, e può essere svilito perciò a mero tramite dello stesso, in effetti provocato da una causa estranea (l'imprudenza e la disattenzione), dotata di autonoma idoneità causale.

Invero, la determinazione dell'evento dannoso può essere ricondotta, nel caso di specie, ad un fattore estraneo al dinamismo connaturato della cosa, ossia all'esclusiva condotta colposa dell'attore, il quale non avrebbe dovuto percorrere, ove avesse informato a prudenza il proprio comportamento, il predetto tratto.

L'efficienza causale del comportamento imprudente dell'attore nel dinamismo eziologico del danno è particolarmente incidente – fino ad interrompere il nesso tra la cosa in custodia ed il danno ed escludere conseguentemente la responsabilità del Comune appellato – in quanto la situazione di pericolo era suscettibile di essere prevista e scongiurata attraverso l'adozione della predetta agevole cautela comportamentale.

In definitiva la condotta colposa di parte attrice è stata idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.

La sentenza impugnata, sulla scorta dell'istruttoria svolta (orale e documentale), è giunta alla conclusione per cui il danneggiato aveva percorso un tratto proprio in corrispondenza di un punto non destinato al passaggio pedonale.

Il giudice di prime cure perciò non ha escluso, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il muretto avesse una porzione destinata al passaggio pedonale, ma, piuttosto, ha ricostruito la dinamica del sinistro individuando il punto della caduta in una parte del muretto, scoscesa e con funzione di contenimento, non adatta

al passaggio pedonale, non prospiciente le abitazioni (cfr. pp. 10 e 11 della sentenza appellata).

D'altra parte le ragioni della decisione fin qui esposte escludono la configurabilità anche di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto la condotta del danneggiato, come detto, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno (in termini Cass. n. 999/2014 “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” Valgono inoltre i medesimi principi in punto di valutazione della condotta del danneggiato, Cass. n. 287/2015 “in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”).

(*Omissis*)

ELABORAZIONE DELLA MASSIMA

I) Dal resoconto del processo si comprende subito quali sono le disposizioni di legge invocate, qual è il *petitum*, qual è la decisione assunta dal giudice in primo grado.

II) Dal punto di vista delle questioni trattate, la sentenza affronta prima le questioni pregiudiziali di rito sollevate dall'appellato: si tratta di una eccezione di tardività dell'appello e di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.

La Corte d'appello le risolve nel senso dell'insussistenza dei vizi processuali lamentati.

Può essere superfluo massimare (a meno che non si tratti del primo provvedimento dell'Ufficio con cui si dà applicazione al *dictum* di legittimità) il principio di diritto espresso in relazione all'art. 342 c.p.c., poiché esso aderisce pedissequamente ad una

pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazione, che viene riportata nel testo e costituisce un orientamento consolidato.

Risolte le questioni pregiudiziali di rito, la Corte si concentra sulla questione relativa alla sussistenza (o meno) della responsabilità dell'ente per le lesioni patite dal minore d'età, responsabilità esclusa dal giudice di prime cure. Nella lettura della motivazione, sub § 3, è opportuno evidenziare ciò che potrà servire ai fini dell'elaborazione della massima, là dove la Corte enuncia il principio di diritto che la sentenza affermerà.

La presente sentenza potrebbe essere classificata e massimata nel seguente modo (dando risalto in parentesi alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, poiché ritenuta peculiare, anche al fine di circoscrivere il principio di diritto in essa enunciato ai soli casi assimilabili a quello oggetto del giudizio):

Responsabilità civile P.A. – Responsabilità civile cose in custodia – Comportamento imprudente del danneggiato – Danni civili – Esclusione (cod. civ, artt. 1227, 2043, 2051).

Va esclusa la responsabilità da cose in custodia (e a maggior ragione quella da risarcimento danni extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) allorché la situazione di pericolo si configuri come prevedibile e superabile mediante l'ordinaria cautela da parte del danneggiato, il cui comportamento imprudente può, nelle ipotesi più gravi, finanche interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della pubblica via, sul presupposto che l'evento dannoso fosse interamente imputabile alla condotta colposa del danneggiato, che non avrebbe dovuto percorrere un tratto di strada non destinato al passaggio pedonale).